

STATUTO

**COOPERATIVA UMANISTA
MAZRA-COOPERATIVA
SOCIALE A RESPONSABILITA'
LIMITATA ONLUS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CERCOLA NA VIALE PICASSO 5
Numero REA: NA - 697165
Codice fiscale: 04484281219
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA A
RESPONSABILITA LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 20-09-2022 - Statuto completo	2
--	---

bligatorio secondo le disposizioni legislative vi-
genti; e in sede straordinaria l'opportunità di
adeguare le disposizioni statutarie alle norme
previste dal D.Lgs. n.6/2003, in ossequio all'art.
223 bis dello stesso decreto, anche modificando il
tenore delle singole norme e aggiungendo gli arti-
coli relativi ai "ristorni" e ai "servizi mutuali-
stici".

Il Presidente mette quindi ai voti i punti indica-
ti all'ordine del giorno e l'Assemblea, dopo breve
discussione, all'unanimità delibera:

IN SEDUTA ORDINARIA:

1) di eliminare il Collegio Sindacale, perchè non
più obbligatorio.

IN SEDUTA STRAORDINARIA:

1) di adeguare le norme statutarie della società
alle disposizioni previste dal D.Lgs. n.6/2003,
art.223 bis, anche modificando il contenuto e la
lettera dei singoli articoli e aggiungendone altri
due relativi ai "ristorni" e ai servizi "mutuali-
stici" e di approvare il nuovo Atto Costitutivo ⁶ le
Statuto ⁶ che, comprendendo anche le norme di fun-
zionamento della società, sarà del seguente nuovo
tenore:

"ART. 1) DENOMINAZIONE-SEDE

Aw. DIEGO CIRO VANAC
NOTAIO



E' costituita una società cooperativa sociale a
responsabilità limitata a mutualità prevalente,
denominata " Cooperativa Umanista MAZRA - Coopera-
tiva Sociale a Responsabilità Limitata ONLUS".

La sede sociale della cooperativa è in Cercola
(NA).

Ai soli fini dell'iscrizione alla C.C.I.A.A. di
Napoli ai sensi dell'art.111 ter D.Lgs. n.6/2003,
la sede è in Cercola al Viale Picasso n.5.

Essa potrà istituire o sopprimere sedi secondarie,
filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresen-
tanza, sia in Italia che all'estero con semplice
decisione dell'organo amministrativo.

ART. 2) DURATA

La durata della società è fissata fino al 31 di-
cembre 2033 e potrà essere prorogata una o più
volte per decisione dei soci.

ART.3) SCOPO E OGGETTO

La Cooperativa Umanista si basa sui valori del-
l'autosufficienza, autoresponsabilità, democrazia,
uguaglianza, equità e solidarietà. I soci coopera-
tori fanno propri i valori etici dell'onestà, tra-
sparenza, responsabilità e della vocazione socia-
le.

La Cooperativa Umanista agisce ispirandosi ai

principi fondamentali del movimento cooperativo
mondiale: l'adesione volontaria ed aperta, senza
discriminazioni sociali, politiche, religiose, et-
niche o di sesso; la democraticità interna ed e-
sterna; la partecipazione economica dei soci al-
l'impresa; l'autonomia e l'indipendenza; l'educa-
zione, la formazione e l'informazione; l'associa-
zionismo tra cooperative; l'interesse per la comu-
nità.

La Cooperativa Umanista agisce ispirandosi, inol-
tre, ai seguenti principi fondamentali: il rispet-
to della persona, la priorità dell'essere umano
sul danaro, la sovranità dei lavoratori, il carat-
tere strumentale e subordinato del capitale, la
partecipazione nella gestione, un'equa e solidale
distribuzione dei redditi, la mutualità, la salu-
brità degli ambienti, la sostenibilità ambientale
e l'accertata innocuità per i lavoratori e per gli
utenti delle merci prodotte e adoperate.

L'esperienza della Cooperativa Umanista è aperta a
donne e uomini che condividano e contribuiscano a
realizzare i principi fondamentali fissati nel
presente Statuto e che:

1) o abbiano idoneità professionale, capacità ef-
fettiva di lavoro, attitudine, per svolgere l'at-

Avv. DIEGO CIRO VANACC
NOTAIO



tività lavorativa richiesta dai Piani di Sviluppo
della Cooperativa, per cui ogni limitazione o re-
strizione è stabilita solo in funzione delle ne-
cessità pratiche e delle esigenze imprenditoriali
della Cooperativa, tenendo conto delle informazio-
ni acquisite ed elaborate nel periodo di prova
realizzato (soci-lavoratori);

2) o siano fruitori in modo continuativo a pieno
titolo, direttamente ovvero indirettamente, dei
servizi prestati dalla cooperativa, in particolare
persone svantaggiate e loro familiari (soci-frui-
tori).

La Cooperativa Umanista MAZRA ha lo scopo di per-
seguire l'interesse generale della comunità alla
promozione umana e all'integrazione sociale dei
cittadini, anche attraverso l'inserimento lavora-
tivo di persone svantaggiate in attività agricole,
industriali, commerciali o di servizi, come previ-
sto dalla Legge n° 381/1991 e in conformità a
quanto previsto dalla Circolare n° 153/1996 Mini-
stero del Lavoro Direzione Generale della Coopera-
zione, attuando, in forma mutualistica e senza fi-
ni speculativi, l'autogestione dell'impresa che ne
è l'oggetto e fornendo continuità di occupazione
lavorativa ai soci alle migliori condizioni econo-

	niche, sociali e professionali.
	La Cooperativa si ispira ai principi della solidarietà sociale, è tassativamente apolitica e senza finalità di lucro e si propone, in via prioritaria ma non esclusiva, di offrire, nell'interesse mutualistico dei soci, servizi in campo sociale, assistenziale, educativo e formativo, volti a facilitare l'integrazione nel tessuto sociale di persone con handicap fisico, psichico o sensoriale, malati psichiatrici, minori e anziani, giovani in condizioni di disagio sociale e quanti altri possano essere riconosciuti dalla società come persone in stato di emarginazione.
	La Cooperativa può svolgere, stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o per conto terzi, i seguenti compiti in campo sociale, sanitario e riabilitativo, rivolti a privati, imprese e non, o a enti pubblici quali Comuni, Province, Regioni e ASL.:
	a) attività, servizi e centri di riabilitazione;
	b) centri diurni, centri socio-educativi e residenziali, di accoglienza e socializzazione;
	c) centri diurni e residenziali ed altre strutture con carattere animativo culturale e del tempo libero finalizzate al miglioramento della qualità

		Avv. DIEGO CIRO VANACC NOTAIO
	della vita;	
	d) servizi domiciliari assistenziali, animativi,	
	educativi, di sostegno e riabilitazione, effettua-	
	ti tanto presso la famiglia, quanto presso la	
	scuola o altre strutture di accoglienza, asili ni-	
	do, centri diurni e centri di servizio apposita-	
	mente allestiti o messi a disposizione da enti	
	pubblici o privati;	
	e) gestione, anche in cooperazione con gli Enti	
	Pubblici, di percorsi riabilitativi, educativi e	
	formativi, rivolti alle persone in stato di biso-	
	gno precedentemente menzionate, imperniati sull'e-	
	sercizio attivo di pratiche artigianali, artisti-	
	che e informatiche, individuali e di gruppo;	
	f) ricerca e divulgazione degli aspetti riabili-	
	tativi e socializzanti, psicologici e pedagogici,	
	delle pratiche artigianali, artistiche e informa-	
	tiche;	
	g) corsi di formazione volti alla qualificazione	
	umana, culturale e professionale, nonché attività	
	di ricerca e di consulenza;	
	h) organizzazione di congressi, conferenze, con-	
	certi e manifestazioni promozionali;	
	i) attività di sensibilizzazione e animazione	
	della comunità sociale entro cui si opera, al fine	

	di renderla più consapevole e disponibile all'at-	
	tenzione e all'accoglienza delle persone in stato	
	di bisogno;	
	j) attività di promozione e sensibilizzazione del-	
	l'impegno delle istituzioni a favore delle persone	
	deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro	
	diritti;	
	k) attività di produzione e vendita di pubblica-	
	zioni scientifiche e divulgative, anche periodi-	
	che, di strumenti multimediali educativi e didat-	
	tici, di riproduzioni di eventi musicali, teatrali	
	e culturali, nonché di programmi per la diffusione	
	cinematografica e/o radio-televisiva;	
	l) la Cooperativa può istituire botteghe artigiane	
	per la produzione e la commercializzazione di pro-	
	dotti artigianali;	
	m) la Cooperativa può svolgere attività di ricer-	
	ca, produzione e distribuzione, di materiali, tec-	
	nologie e processi produttivi concernenti le fonti	
	di energia alternativa e rinnovabile, al fine di	
	predisporre le condizioni sociali ed economiche	
	per una concreta attuazione delle finalità socia-	
	li;	
	n) la Cooperativa può produrre e commercializzare	
	manufatti artigianali prodotti nel corso delle at-	

		Avv. DIEGO CIRO VANACI NOTAIO
st-	tività di laboratorio previste nell'ambito dei	
ato	servizi di cui ai punti b) - c) - d) - e);	
	o) la Cooperativa può svolgere qualunque attività	
l-	agricola, industriale, commerciale o di servizi,	
ne	finalizzata al perseguimento dello scopo sociale,	
ro	nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte	
	le operazioni contrattuali di natura immobiliare,	
a-	mobiliare e industriale, purché necessarie ed uti-	
i-	li alla realizzazione degli scopi sociali o comun-	
r-	que, sia direttamente che indirettamente, attinen-	
li	ti ai medesimi; per lo svolgimento di tutte le at-	
ne	tività indicate può stipulare contratti, conven-	
	zioni, assumere servizi in appalto, in sostituzio-	
ne	ne o in forma complementare rispetto agli enti lo-	
o-	cali;	
	p) per stimolare e favorire lo spirito di previ-	
r-	denza e di risparmio dei soci, la Cooperativa	
r-	potrà istituire una sezione di attività, discipli-	
ti	nata da apposito regolamento, per la raccolta di	
ti	prestiti limitati ai soli soci ed effettuata e-	
a	sclusivamente ai fini del perseguimento dell'og-	
r-	getto sociale, in ottemperanza e nei limiti del	
	dettato del D. Lgs. 385/1993, della delibera del	
e	CICR del 03/03/1994 e delle Istruzioni della Banca	
	d'Italia del 12 dicembre 1994 e dell'Art. 13 del	

D.P.R. 601/73 come modificato dall'art. 10 della
L. 31/1/92 n. 59 e successive modificazioni ed in-
tegrazioni; è pertanto tassativamente vietata la
raccolta di risparmio tra il pubblico e/o tra i
non soci sotto ogni forma;

g) la Cooperativa può costituire fondi per lo
sviluppo tecnologico e aziendale, la ristruttura-
zione e il potenziamento aziendale, nonchè adotta-
re procedure di programmazione pluriennale fina-
lizzate allo sviluppo o all'ammodernamento azien-
dale, ai sensi dell'art. 4 L. 31/1/92 n. 59 ed e-
ventuali norme modificative ed integrative;

r) per conseguire efficacemente gli obiettivi
menzionati, la Cooperativa è fattivamente impegna-
ta a integrare e coordinare, in modo permanente o
per motivi e necessità contingenti, la propria at-
tività con quella di altri soggetti o enti coope-
rativi, promuovendo nuove entità associative o
strutture consortili e aderendo a organizzazioni
di associazionismo cooperativo.

L'attività della Cooperativa è finalizzata allo
sviluppo locale di comunità, orientato secondo
criteri di discriminazione positiva verso le fasce
deboli della popolazione, con particolare atten-
zione al radicamento territoriale delle iniziati-

			Avv. DIEGO CIRO VANAC NOTAIO
lla		ve, secondo un'impostazione tendenzialmente inte-	
in-		grata, che, oltre a massimizzare la generosità fra	
la		le persone, curando al massimo le relazioni umane	
i		la professionalità dei servizi, la dignità del la-	
		voro, trovi opportunità di promozione umana e in-	
lo		serimento socio-professionale di persone in diffi-	
ra-		coltà e a rischio di esclusione sociale.	
ta-		Le attività produttive e le finalità sociali della	
na-		Cooperativa devono intendersi coordinate, funzio-	
en-		nalizzate ed amministrativamente organizzate ai	
e-		sensi della Circolare n° 153/1996 del Ministero	
		del Lavoro, al fine di rendere effettiva la parte-	
ivi		cipazione e l'integrazione di soggetti svantaggia-	
na-		ti nell'ambito dell'offerta dei beni e servizi.	
o		ART. 4) MODELLO SOCIETARIO	
at-		La cooperativa adotta il modello societario della	
pe-		società a responsabilità limitata in quanto compa-	
o		tibile con la disciplina prevista dal codice vi-	
oni		gente in materia di società cooperative.	
		Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la	
llo		società con il suo patrimonio.	
ndo		ART.5) PREVALENZA	
sce		A norma dell'articolo 2514 del c.c. si intendono	
en-		perseguire i principi della mutualità prevalente e	
ti-		quindi troveranno applicazione nella cooperativa:	

	1. il divieto di distribuire i dividendi in misura	
	superiore all'interesse massimo dei buoni postali	
	fruttiferi, aumentati di due punti e mezzo rispet-	
	to al capitale effettivamente versato;	
	2. il divieto di remunerare gli strumenti finan-	
	ziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperato-	
	ri in misura superiore a due punti rispetto al li-	
	mite massimo previsto per i dividendi:	
	3. il divieto di distribuire le riserve fra i so-	
	ci cooperatori;	
	4. l'obbligo di devoluzione, in caso di sciogli-	
	mento della società, dell'intero patrimonio socia-	
	le, dedotto soltanto il capitale sociale e i divi-	
	dendi eventualmente maturati, al fondo mutualisti-	
	co per la promozione e lo sviluppo della coopera-	
	zione.	
	La cooperativa si avvale prevalentemente nello	
	svolgimento della propria attività, del conferi-	
	mento del lavoro dei soci. Gli amministratori do-	
	cumentano tale condizione di prevalenza in nota	
	integrativa al bilancio.	
	ART. 6) REQUISITI DEI SOCI	
	Il numero dei soci è variabile ed illimitato, ma	
	non può essere inferiore al minimo stabilito dalla	
	legge.	

Avv. DIEGO CIRO VANACC



I soci cooperatori possono superare il numero di
venti se l'attivo dello stato patrimoniale non è
superiore ad un milione di euro.

Possono essere soci cooperatori tutte le persone
fisiche, di ambo i sessi, che svolgano un'attività
lavorativa corrispondente alla specialità della
cooperativa stessa.

Non possono divenire soci quanti esercitano in
proprio imprese identiche o affini con quella del-
la cooperativa.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del
libro soci in base alla appartenenza a ciascuna
delle categorie, ove previste, di riferimento.

I regolamenti che disciplinano il rapporto di
scambio mutualistico dovranno prevedere il princi-
pio della parità di trattamento tra tutti i soci
appartenenti alle medesime categorie.

Il socio, che sia in regola con i versamenti dovuti
a qualsiasi titolo alla Società ha il diritto
di partecipare a tutti i programmi ed attività
realizzati e di beneficiare di tutti i servizi
prestati dalla Società.

ART.7) PROCEDURA DI AMMISSIONE

Chi desidera diventare socio deve presentare do-
manda scritta all'organo amministrativo contenente

i seguenti documenti:

autocertificazione dalla quale risulti: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, titolo di studio, competenze professionali o titoli specifici recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica, fotocopia di un documento valido di riconoscimento.

Gli aspiranti soci sono, inoltre, tenuti a fornire, tutti gli altri documenti e notizie che l'organo amministrativo richiedesse a migliore documentazione della domanda di ammissione.

Si deve indicare inoltre:

-i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui si chiede di essere iscritto;

-l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.

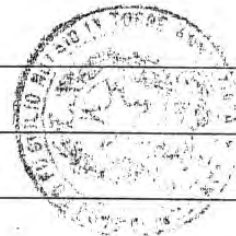
Il socio è tenuto:

a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni disciplinanti lo scambio mutualistico, le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

b) a partecipare concretamente all'attività della cooperativa sulla base delle norme fissate per l'esecuzione dello scambio mutualistico;

c) a rispettare puntualmente gli impegni assunti

Aw. DIEGO CIRO VANACI
NOTAIO



con atti contrattuali che disciplinano i rapporti in corso con la Società.

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dagli amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

ART. 8) QUOTE

Il capitale sociale è diviso in un numero illimitato di quote, ciascuna di valore nominale non inferiore ad Euro 200,00 e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti.

ART. 9) CESSIONE QUOTE

Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.

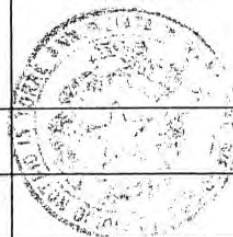
Il socio che intende trasferire le proprie quote deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, indicando: il nome, la residenza e tutte le generalità dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi posseduti e il prezzo pattuito per la cessione.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscriverne nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della

Aw. DIEGO CIRO VANACC
NOTAIO



comunicazione può proporre opposizione al tribuna-
le.

ART. 10) VINCOLI SULLE QUOTE

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a
vincoli.

Il creditore particolare del socio cooperatore,
finchè dura la società, non può agire esecutiva-
mente sulla quota medesima.

ART. 11) PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio si perde per recesso, esclu-
sione, cessione della quota e per morte del socio;
in questi casi il socio che cessa di far parte
della cooperativa risponde verso questa per un an-
no dal giorno in cui si sono verificati tali even-
ti per il pagamento della quota sociale sotto-
scritta e non versata. In merito alla responsabi-
lità del socio uscente o dei suoi eredi, si ri-
chiama la disciplina prevista dall'art. 2526 del
codice civile.

ART.12) RECESSO

Oltre che negli altri casi previsti dalla legge e
dal presente statuto, il diritto di recesso compe-
te ai soci che non hanno concorso alle delibera-
zioni riguardanti:

a) cambiamento dell'oggetto o del tipo di società;

b) la fusione o scissione;

c) compimento di operazioni che comportano un sostanziale modificazione dell'oggetto sociale previsto nell'atto costitutivo;

d) il trasferimento della sede sociale all'estero;

e) la revoca dello stato di liquidazione;

f) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo;

g) una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'art. 2468 comma 4^a codice civile.

Hanno il diritto di recedere i soci cooperatori che abbiano perduto i requisiti per l'ammissione o che non si trovino più in condizioni di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti di recesso gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento

to di accoglimento della domanda, per quanto riguarda i rapporti mutualistici tra socio e società con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

ART. 13) ESCLUSIONE

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'esclusione nei confronti del socio:

- 1) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
- 2) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- 3) nel caso indicato all'art. 2531 c.c.;
- 4) nei casi previsti dall'articolo 2286 c.e.;
- 5) nei casi previsti dell'articolo 2288 c.e., primo comma.

Il provvedimento di esclusione deve essere motivato con un preciso e circostanziato richiamo dei fatti posti a base della deliberazione. Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate al socio con lettera raccomandata.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale non determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

ART. 14) MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota secondo le disposizioni dell'articolo successivo.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società, subentrano nella partecipazione del socio deceduto. Se sono più di uno, essi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la società consenta la divisione.

Le modalità di subentro degli eredi del socio deceduto hanno luogo sulla base di quanto previsto e disciplinato dall'apposito regolamento.

ART.15) LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA

Il rimborso della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione e la morte del socio.

Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate (eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale). La liquidazione comprende anche il rimborso



ina		del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista	
ici		nel patrimonio della società e non sia stato de-	
		stinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi	
		dell'articolo 2545-quinquies terzo comma c.c.	
it-		Il pagamento deve essere fatto entro centottanta	
so-		giorni dall'approvazione del bilancio.	
		Il socio che cessa di far parte della società ri-	
o-		sponde verso questa per il pagamento dei conferi-	
ne		menti non versati, per un anno dal giorno in cui	
ib-		il recesso, la esclusione o la cessione della quo-	
he		ta si è verificata.	
la		Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto	
		associativo si manifesta l'insolvenza della so-	
e-		cietà, il socio uscente è obbligato verso questa	
e		nei limiti di quanto ricevuto per il rimborso del-	
		la quota. Nello stesso modo e per lo stesso termi-	
		ne sono responsabili verso la società gli eredi	
el		del socio defunto.	
ti		Il socio che ha ottenuto garanzie dalla cooperati-	
		va non ha diritto, quali che siano le circostanze	
io		che determinano lo scioglimento del rapporto so-	
o-		cietario, alla liquidazione della propria quota	
to		prima di aver provato di avere adempiuto a tutti	
a-		gli obblighi derivantigli dalla operazione in cor-	
so		so.	

L'assemblea può deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione che decorso un anno da quando sono divenute esigibili, le quote di capitale non ritirate dai soci receduti, esclusi e dagli eredi del socio defunto, siano devolute alla riserva ordinaria.

ART. 16) PATRIMONIO

Il patrimonio sociale è costituito:

a) dal capitale sociale costituito dall'ammontare delle quote sottoscritte dai soci;

b) dalla riserva legale indivisibile, formata dalle quote delle eccedenze attive di gestione e dalle quote di capitale non rimborsate ai soci receduti, esclusi o agli eredi del socio defunto;

c) dall'accantonamento a riserva indivisibile di eventuali apporti di terzi, come contributi di Enti pubblici, lasciti, donazioni ed altre erogazioni liberali fatti o disposti da chiunque a favore della cooperativa per essere impiegata al fine di raggiungimento degli scopi sociali;

d) da ogni altra riserva prevista dalla legge e da ogni altro fondo deliberato dall'assemblea a copertura di particolari rischi, o in previsione di oneri futuri ed eventuali adempimenti previsti dalla legge, investimenti o per acquisto di pro-





prie quote;

e) dall'eventuale fondo sovrapprezzo;

f) riserve per i possessori di strumenti finanziaria-
ri.

Le riserve di cui alle lettere b), c), d) ed e)
non possono essere ripartite tra i soci nè durante
la vita della società nè all'atto dello sciogli-
mento.

ART.17) CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale della cooperativa non è deter-
minato in un ammontare prestabilito ed è formato
da un numero illimitato di quote del valore nomi-
nale non inferiore e non superiore ai limiti con-
sentiti dalle leggi vigenti.

L'ammissione di nuovi soci non importa modifica-
zione dell'atto costitutivo se permangono le con-
dizioni dell'art. 2519 secondo comma del codice
civile.

La società può deliberare aumenti di capitale a
pagamento nelle forme previste dalla legge.

In questo caso, l'esclusione o la limitazione del
diritto di opzione può essere autorizzata dall'as-
semblea su proposta motivata degli amministratori.

Se in caso di perdite, il capitale risulta dimi-
nuito di oltre un terzo, si applicano le previsio-

ni dell'art. 2446 c.c..

Se il capitale viene completamente eroso da perdite d'esercizio la cooperativa si scioglie salvo che gli amministratori convochino l'assemblea per deliberare il ripristino del capitale.

ART. 18) BILANCIO

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio secondo i criteri stabiliti dalla legge.

In sede di approvazione del bilancio di esercizio, l'assemblea determina, nel rispetto di quanto previsto dall'art.5 del presente statuto, la destinazione degli utili.

ART. 19) RISTORNI

L'Organo Amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può apportare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

La decisione dei soci, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno, nel rispetto della normativa vigente.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata in proporzione alla quan-



tità e/o qualità dello scambio mutualistico inter-
corrente fra la Cooperativa ed i soci stessi, sul-
la base di quanto disposto dai regolamenti inter-
ni.

L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisio-
ni dell'assemblea, mediante:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle quote detenute da cia-
scun socio.

Le somme ristornate ai soci possono essere utiliz-
zate anche per l'attivazione del prestito sociale.

ART.20) DESTINAZIONE UTILI

In presenza di un utile d'esercizio si dovranno
prevedere le seguenti disposizioni di legge:

- a) qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva
legale, deve essere a questo destinato, almeno il
30 per cento degli utili netti annuali;
- b) una quota degli utili netti annuali deve essere
corrisposta ai fondi mutualistici per la promozio-
ne e lo sviluppo della cooperazione nella misura
del 3%;
- c) un eventuale dividendo ai soci nella misura che
verrà stabilita dall'assemblea che approva il bi-
lancio e che non potrà superare, in ogni caso, la
misura massima consentita dall'articolo 2514 c.c.



	ai fini dell'esistenza dei requisiti della preva-
	lenza;
	d) il resto sarà destinato a riserva straordinaria.
	ART.21) SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE
	Il sistema d'amministrazione adottato dalla coope-
	rativa prevede i seguenti organi:
	a) Assemblea dei soci;
	b) Consiglio di Amministrazione.
	ART. 22) ASSEMBLEA
	L'assemblea è l'organo sovrano della cooperativa;
	le sue deliberazioni prese in conformità dello
	statuto e della legge vincolano tutti i soci, an-
	corchè non intervenuti o dissenzienti.
	Le assemblee sono tenute, di regola, presso la se-
	de sociale, salvo diversa deliberazione dell'orga-
	no amministrativo.
	L'assemblea deve essere convocata almeno una volta
	l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro
	centoventi giorni dalla data di chiusura dell'e-
	sercizio sociale oppure entro centottanta giorni
	nelle ipotesi di cui all'art.2364, ultimo com-
	ma,c.c. e viene convocata ogni qualvolta ricorra-
	no i casi previsti dallo statuto e dalla legge.
	L'Assemblea è costituita dai soci della cooperati-
	va regolarmente iscritti nel libro soci e in rego-



la con i versamenti.	
L'Assemblea viene convocata dal Presidente del	
Consiglio di Amministrazione con avviso spedito	
almeno otto giorni prima di quello fissato per	
l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con	
qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova del-	
l'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al	
domicilio risultante dal libro dei soci. Nell'av-	
viso di convocazione debbono essere indicati il	
giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco	
delle materie da trattare.	
Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può es-	
sere fissato anche il giorno per la seconda convo-	
cazione che però non può aver luogo nello stesso	
giorno fissato per la prima. Se il giorno per la	
seconda convocazione non è indicato nell'avviso,	
l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta	
giorni dalla data della prima.	
ART. 23) COMPETENZE E QUORUM COSTITUTIVI E DELIBE-	
RATIVI	
Spetta all'Assemblea:	
1. determinare le linee generali dell'attività	
della cooperativa;	
2. approvare i bilanci;	
3. distribuire gli utili;	

4. approvare i regolamenti interni.

5. procedere alla elezione delle cariche sociali e
determinare la misura dei relativi compensi;

6. deliberare sulle eventuali responsabilità degli
amministratori e dei sindaci, ove previsti;

7. deliberare su tutti gli altri oggetti attribui-
ti dalla legge alla sua competenza.

Spetta altresì all'assemblea decidere sulle mate-
rie ad essa riservate dal presente statuto, nonché
sugli argomenti che uno o più amministratori o
tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei
voti complessivi della cooperativa ne abbiano fat-
to richiesta.

Per tali scelte assembleari si applicano i seguen-
ti quorum:

l'assemblea, in prima convocazione, è regolarmente
costituita con l'intervento di tanti i soci che
rappresentino almeno il 50%+1 dei voti spettanti
alla totalità dei soci e delibera a maggioranza
assoluta.

In seconda convocazione, l'assemblea delibera, a
maggioranza dei voti presenti e rappresentati, su-
gli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati
nella prima, qualunque sia il numero dei soci par-
tecipanti.



[illegible]

del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

Per il socio imprenditore individuale valgono le disposizioni previste dall'art. 2539 c.c..

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza da persona eletta dalla maggioranza dei presenti dell'assemblea stessa, che, con la stessa modalità, nomina un segretario, anche non socio, per la redazione del verbale e se del caso, due scrutatori.

Per le votazioni si procederà per alzata di mano, per le elezioni delle cariche sociali o per deliberazioni concernenti soci, si procederà per alzata di mano; per le elezioni delle cariche sociali o per deliberazioni concernenti soci, si procederà con la votazione a scrutinio segreto.

Nelle elezioni delle cariche sociali risultano eletti coloro che riportano il maggior numero dei voti; in caso di parità di voti si procederà, limitatamente agli interessati, con il sistema del ballottaggio.

Le deliberazioni debbono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Se-



gretario.		
ART. 25) COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRA-		
ZIONE		
La società è amministrata da un Consiglio di Ammi-		
nistrazione composto da un numero di soci non in-		
feriore a tre e non superiore a cinque. All'atto		
della nomina l'assemblea ne determina la composi-		
zione entro i limiti suddetti.		
Gli amministratori durano in carica cinque anni,		
sono sempre rieleggibili e sono dispensati dal		
prestare cauzione.		
Il Consiglio, qualora non vi abbia provveduto		
l'assemblea, elegge fra i suoi membri il presi-		
dente o un vice presidente che sostituisce il pre-		
sidente nei casi di assenza o impedimento.		
Al Presidente spetta la firma legale e la rappre-		
sentanza sociale di fronte ai terzi ed in giudizio.		
ART. 26) COMPETENZE		
L'amministrazione della società è affidata ad un		
Consiglio, il quale è investito dei più ampi pote-		
ri per la gestione della società.		
Spetta al Consiglio di Amministrazione:		
-deliberare e stipulare tutti gli atti e contratti		
di ogni genere, necessari od utili alla realizza-		
zione dell'oggetto sociale, eccezion fatta per		

	quelli espressamente riservati all'Assemblea	
	dallo statuto e dalla legge;	
	-fissare le direttive per l'attività sociale;	
	-formulare programmi annuali e/o pluriennali da	
	sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;	
	-stabilire i compensi per i soci-lavoratori sulla	
	base di quanto stabilito dal regolamento;	
	-redigere i bilanci;	
	-compilare i regolamenti interni da sottoporre al-	
	l'approvazione dell'Assemblea;	
	-stipulare e dare esecuzione alle convenzioni con	
	Istituti di Credito ed altri Enti;	
	-accettare contributi dello Stato o di altri Enti	
	pubblici, donazioni, liberalità di associazioni e	
	di privati;	
	-assumere lavori ed assegnarli;	
	-convenire prezzi ed esigerli;	
	-compiere operazioni finanziarie, sia attive sia	
	passive, di qualsiasi genere ed ammontare, con-	
	trarre mutui; aprire ed estinguere conti correnti	
	bancari e/o postali, richiedere ed utilizzare fi-	
	di, richiedere prestiti bancari, emettere assegni	
	all'ordine della società o di terzi a valere di	
	disponibilità liquide o su linee di credito;	
	-rilasciare effetti cambiari, accettare, cedere,	

Procuratore


girare, scontare credito ed effetti cambiari e	
cartolari in genere;	
-investire disponibilità liquide in titoli mobiliari;	
-deliberare sulla cancellazione, riduzione di ipoteche, rinuncia a privilegi a pegni ed altre garanzie;	
-deliberare le partecipazioni e le adesioni a Consorzi ed altri organismi di integrazione economica e determinare l'ammontare delle quote di partecipazione e di interessenza;	
-nominare i rappresentanti della cooperativa in seno agli organismi cui esso aderisce, scegliendoli preferibilmente nel proprio ambito;	
-affidare incarichi per l'elaborazione di studi e di ricerche sul problematiche interessanti l'attività sociale;	
-promuovere e sostenere liti davanti a qualsiasi Autorità giudiziaria ed amministrativa in qualunque grado di giurisdizione, e recedente, transigere bonariamente o a mezzo di arbitri anche amichevoli compositori;	
-fare elezioni di domicilio;	
-assumere, sospendere e licenziare il personale dipendente dalla cooperativa fissandone la quali-	

fica, le mansioni e la retribuzione con il parere
del Direttore, ove nominato;

-deliberare ed attuare tutte le altre iniziative,
operazioni ed atti, anche se non specificatamente
attribuiti nei precedenti punti sulla competenza.

Il Consiglio di Amministrazione potrà comunque ef-
fettuare tutte quelle attività ed iniziative che
la legge o lo statuto non attribuiscono alla com-
petenza dell'assemblea.

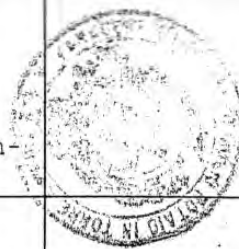
Gli amministratori non possono acquistare o rim-
borsare quote della cooperativa.

Il Consiglio di amministrazione può delegare pro-
prie attribuzioni ad un comitato esecutivo compo-
sto da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più
suoi componenti. Il Consiglio di Amministrazione
determina il contenuto, i limiti e le eventuali
modalità di esercizio della delega; può sempre im-
partire direttive agli organi delegati e avocare a
sé operazioni rientranti nella delega.

Non possono essere delegate le attribuzioni indi-
cate dalla legge di esclusiva competenza del Con-
siglio di Amministrazione.

Gli amministratori in occasione della approvazione
del bilancio di esercizio debbono, nella relazione
sulla gestione indicare specificamente i criteri





seguiti nella gestione sociale per il conseguimen-
to dello scopo mutualistico.

Il Direttore, se nominato, partecipa di diritto,
con parere consultivo, alle riunioni del Consiglio
di Amministrazione.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno
o più amministratori, gli altri provvedono a so-
stituirli nei modi previsti dall'art. 2386 c.c.

ART. 27) DISCIPLINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRA- ZIONE

Il Consiglio si raduna nel luogo indicato nell'av-
viso di convocazione tutte le volte che lo giudi-
chi necessario il presidente o in sua assenza o
impedimento il vice presidente (se nominato) o
quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza
dei suoi componenti.

Di regola la convocazione è fatta almeno 8 giorni
prima di quello fissato per la riunione, con avvi-
so spedito con qualsiasi mezzo idoneo ad assicura-
re la prova dell'avvenuto ricevimento. Nei casi di
urgenza il termine può essere più breve.

Le riunioni del consiglio sono presiedute dal pre-
sidente e in sua assenza, dal vice presidente. In
assenza di quest'ultimo, saranno presiedute dal
consigliere più anziano di età. Per la validità

	delle deliberazioni del consiglio di amministra-
	zione è necessaria la presenza della maggioranza
	degli amministratori in carica. Le decisioni pos-
	sono essere altresì adottate mediante consultazio-
	ne scritta o sulla base del consenso espresso per
	iscritto ai sensi dell'articolo 2475 4^ comma c.c..
	Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione
	sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il
	voto non può essere dato per rappresentanza.
	Le votazioni sono normalmente palesi, sono invece
	segrete, quando ciò sia richiesto anche da un solo
	consigliere, oppure quando si tratti di affari nei
	quali siano interessati sindaci e amministratori o
	il direttore, oppure loro parenti o affini fino al
	terzo grado.
	A parità di voti nelle votazioni palesi, prevale
	il voto del presidente.
	Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione
	risultano da processi verbali che, trascritti su
	apposito libro tenuto a norma di legge, vengono
	firmati dal presidente della seduta e dal segreta-
	rio.
	ART. 28) POTERI DI RAPPRESENTANZA
	Il potere di rappresentanza attribuito agli ammi-
	nistratori è generale.



La rappresentanza legale della società di fronte
a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa
e di fronte ai terzi, nonchè la firma sociale, è
delegata al presidente del Consiglio di Ammini-
strazione.

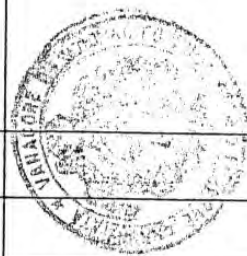
Egli ha la facoltà di nominare avvocati e procura-
tori nelle liti attive e passive riguardanti la
Cooperativa, davanti a qualsiasi autorità giudi-
ziaria o amministrativa e in qualunque grado di
giurisdizione. Spetta inoltre al Presidente:

- a) convocare il Consiglio di Amministrazione, fis-
sare l'ordine del giorno e coordinare i lavori;
- b) dare esecuzione ai deliberati degli organi col-
legiali della cooperativa;
- c) sovrintendere a tutta l'attività della Coope-
rativa.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente
tutti i poteri e le funzioni a lui attribuiti
spettano al Vice Presidente e, in mancanza di en-
trambi, ad un Consigliere designato dal Consiglio.

Di fronte ai terzi la firma del Vice Presidente
costituisce la prova legale dell'assenza o del-
l'impedimento del Presidente o di carica vacante.

Salvo diversa disposizione della delibera di dele-
ga, la rappresentanza legale e la firma sociale



	spettano altresì all'amministratore delegato se
	previsto.
	ART. 29) CONTROLLO DEI SOCI
	I soci che non partecipano all'amministrazione
	hanno diritto di avere dagli amministratori noti-
	zie sullo svolgimento degli affari sociali e di
	consultare, anche tramite professionisti, di loro
	fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi
	all'amministrazione. Per l'azione di responsabi-
	lità contro gli amministratori si applicano le di-
	sposizioni previste dall'art.2476 c.c...
	ART. 30) SCIoglimento
	La cooperativa, oltre che nei casi previsti dalla
	legge, può essere sciolta con deliberazione del-
	l'assemblea con i voti dei 3/4 della totalità dei
	soci.
	ART.31) MODALITA' di LIQUIDAZIONE
	In caso di scioglimento della cooperativa l'assem-
	blea nominerà uno o più liquidatori preferibilmen-
	te tra i soci determinandone i poteri. L'intero
	patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale
	sociale e i dividendi eventualmente maturati,
	dovrà essere devoluto ai fondi mutualistici per la
	promozione e lo sviluppo della cooperazione.
	ART. 32) INSOLVENZA



In caso di insolvenza, qualora la cooperativa
svolga un'attività commerciale, deve ritenersi as-
soggettata a liquidazione coatta amministrativa.

ART. 33) MODIFICAZIONE DELL'ATTO COSTITUTIVO

Alle deliberazioni che importano modificazioni
dell'atto costitutivo si applica l'articolo 2436
c.c.. La fusione e la scissione di società coope-
rative sono disciplinate dal titolo V, capo X, se-
zione II e III del codice civile.

ART. 34) DISPOSIZIONI GENERALI

La cooperativa perde la qualifica di cooperativa a
mutualità prevalente quando, per due esercizi con-
secutivi, non rispetti la condizione di prevalen-
za, di cui all'art. 2513 c.c. ovvero quando modi-
fichi le previsioni contenute nell'art. 5 del pre-
sente statuto ai punti 1), 2) 3).

In tal caso, sentito il parere del revisore ester-
no, ove presente, gli amministratori devono redi-
gere il bilancio al fine di determinare il valore
effettivo dell'attivo patrimoniale da imputare al-
le riserve indivisibili. Il bilancio deve essere
verificato senza rilievi da una società di revi-
sione.

Per meglio disciplinare il funzionamento interno,
il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare



	appositi regolamenti sottoponendoli successivamen-	
	te all'approvazione dei soci riuniti in assemblea.	
	ART. 35) DISPOSIZIONE FINALE	
	Per quanto non previsto dal presente statuto val-	
	gono le norme delle società cooperative del vigen-	
	te Codice Civile, quelle relative alla disciplina	
	della società a responsabilità limitata e le leggi	
	speciali sulla Cooperativa e relative modifiche ed	
	integrazioni.	
	Il Presidente dichiara che i sindaci hanno rasse-	
	gnato nelle sue mani le dimissioni dalla carica	
	in seguito alla eliminazione del Collegio Sindaca-	
	le dalla società, non essendo più obbligatorio per	
	legge.	
	Null'altro essendovi a deliberare il Presidente	
	dichiara chiusa l'assemblea alle ore	
	Le spese del presente atto annesse e conseguenti a	
	carico e ammontano ad Euro ⁹ 1.200,00 ⁹	
	Posillo (1) si cancellano le quote di "socio"	
	a "le" e si ridistribuiscono le quote	
	così come si è convenuto durante la riunione	
	cooperativa dei soci presenti, non essendo	
	presente il socio più anziano d'età delle	
	Donne Abramo, il"	



Avv. DIEGO CIRO VANAGI
NOTAIO



Portille (2) li cancellano le parole da "bel"
a "bubaci" e li restituisce le parole
"bi"

Portille (3) li cancellano le parole da "ROMANO"
a "SOLO"

Portille (4) Talle "Nubene univertario"
e abbe "Botton in matricole letterarie"

Portille (5) Talle "Bottoni in psicologia"
e abbe "abilitata alla professione di psico-
loga"

Portille (6) Talle "e statuto"

Portille (7) Abbe "mi reu. Bell'art. 2519 c.c."

Portille (8) Abbe "essendo fuerit: univertario
soci su trebris nei iusti nel relativo
registro notale"

Portille (9) Talle "1.300,00" e abbe "300,00"
sono

9 Portille per 105 parole cancellate,
affrontate dal contributo.

richiedendo: io notario ho ricevuto il
giuramento del quale in uno

alle 9 fantele ma d'ato lidung al
costituito che trovando conforme
alla sua volontà lo affida, conferme
e sottoscrive con un nobile alle
on 13.10.

Comita
di bolle: fantele ma d'ato lidung al
vero intellibile da fantele ma d'ato lidung al
libertà in fatto ed in fatto scritto
di uno fantele ma d'ato lidung al
quantunque e le quantunque
di un fantele ma d'ato lidung al
fantele ma d'ato lidung al

Uomo d'oro fantele ma d'ato lidung al



E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Torre Annunziata

13 APR 2005

